

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	120
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	120
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	124
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione) .....	125
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	121

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Sebastiano Delfino, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi del Molise, del professor Giuseppe De Mastro, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari, e della professoressa Laura Zucconi, docente di botanica presso l'Università degli Studi della Tuscia, nonché responsabile scientifica dell'Orto botanico « Angelo Rambelli » della medesima Università, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani) .....	123
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 ottobre scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 ottobre scorso il relatore, onorevole Cova, ha introdotto il provvedimento e che la Commissione è

chiamata a esprimersi sul provvedimento entro la seduta odierna.

Segnala quindi che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 13 di lunedì 23 ottobre e che sono stati presentati tre emendamenti: Mucci 24.1, 24.2 e 24.3 (*vedi allegato 1*).

Segnala, tuttavia, che tali emendamenti sono da ritenersi irricevibili, in quanto riferiti all'articolo 24 del disegno di legge che non è stato oggetto di alcuna modifica da parte del Senato e sul quale vi è quindi stata la doppia deliberazione conforme dei due rami del Parlamento.

Ricorda infatti che, essendo stato il disegno di legge europea 2017 già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti, le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge europea C. 4505-B.

Paolo COVA (PD), *relatore*, evidenzia che la modifica approvata dal Senato all'articolo 12 del disegno di legge europea migliora la tracciabilità dei caseinati e, assicurando un più elevato livello di trasparenza delle indicazioni obbligatorie ad essi riferite, tutela maggiormente i consumatori e gli operatori addetti alla trasformazione di tali prodotti. Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**

**C. 4652, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione Cultura entro la giornata di domani.

Paolo COVA (PD), *relatore*, fa presente, preliminarmente, che al disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato il 20 settembre scorso, risultavano abbinati d'ufficio altri progetti di legge, tra i quali alcuni concernenti sostanzialmente il divieto di utilizzazione di animali nelle manifestazioni di spettacoli dal vivo (C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 1702 Gagnarli e C. 2989 Rizzetto) e che, nella seduta del 10 ottobre scorso, la VII Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4652.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una completa disamina dei contenuti del provvedimento, che consta di 7 articoli, osserva, in via generale, che il disegno di legge è volto a operare una riforma organica del settore dello spettacolo e che lo stesso è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 1 prevede, in attuazione della Costituzione, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle Convenzioni Unesco, un'articolata elencazione dei settori dello spettacolo rispetto ai quali la Repubblica effettua interventi di promozione e sostegno, valorizzando anche le pratiche artistiche a carattere amatoriale.

Osserva che l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari che

disciplinano l'attività, l'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un testo unico normativo denominato « codice dello spettacolo ».

Con specifico riferimento ai profili di interesse della nostra Commissione, richiama, in particolare, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, quello relativo alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Tale criterio fa riferimento, infatti, al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse attività circensi e dello spettacolo viaggiante (articolo 2, comma 4, lettera h)).

Segnala al riguardo che attualmente nel nostro ordinamento sono previsti incentivi in favore di esercenti attività circensi e degli spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo.

A tal proposito, ricorda che l'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2013 (recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) aveva stabilito che il decreto ministeriale relativo alla rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo poteva destinare gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e degli spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo.

Fa presente che l'articolo 31 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 ha quindi disposto che, ai fini della concessione dei contributi, è considerata « impresa circense » quella che, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, ovvero nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici o domestici ammaestrati.

Rammenta inoltre che, in base all'articolo 33 del citato decreto ministeriale, la domanda di contributo deve essere corredata, tra l'altro, di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di ogni violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali.

Osserva altresì che, qualora l'impresa circense decida di non utilizzare uno o più animali precedentemente presenti nelle attività di spettacolo, la domanda dovrà essere corredata da idonea certificazione del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.

Gli ulteriori elementi di cui deve essere corredata la domanda di contributo sono indicati dall'articolo 3, co. 2, che stabilisce, in particolare, che il programma annuale deve contenere i dati e gli elementi relativi alla qualità artistica, tra cui, per l'attività circense e il circo contemporaneo, le Tabelle 26 e 27 dell'Allegato B includono le Attività circensi senza animali (in relazione all'obiettivo dell'innovazione dell'offerta).

Quanto agli ulteriori contenuti del provvedimento, segnala sinteticamente che l'articolo 3 prevede l'istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e di supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo.

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e prevede interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di benefici e incentivi fiscali, disponendo in particolare che l'Art-bonus spetti anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei

circuiti di distribuzione (e non più, solo, dunque, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione).

L'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome.

L'articolo 7 detta, infine, le disposizioni finali.

Invita, in conclusione, i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti dei quali potrà tenere conto nel predisporre la sua proposta di parere.

Chiara GAGNARLI (M5S) intervenendo in relazione al criterio di delega per la revisione delle attività circensi, esprime, a nome del suo Gruppo, la ferma contrarietà all'impiego degli animali negli spettacoli dal vivo. Ricorda, a tal proposito, di aver presentato, in qualità di prima firmataria, la proposta di legge C. 1702, abbinata al disegno di legge in oggetto, che reca il divieto dell'utilizzazione di animali nei circhi, negli spettacoli e nelle mostre itineranti.

Ritenuto necessario, quindi, introdurre nell'ordinamento il divieto di utilizzo degli animali nelle manifestazioni di spettacolo dal vivo, reputa che il disegno di legge del Governo approvato dal Senato, nella misura in cui prevede solo « un graduale superamento dell'utilizzo degli animali », rappresenti un passo indietro rispetto al testo originariamente presentato dal Governo, che ne prevedeva invece una « graduale eliminazione ».

Ritiene, in ogni caso, che sarebbe opportuno rendere più stringente la dispo-

sizione di delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *h*), indicando un termine entro il quale il superamento dell'utilizzo di animali debba essere effettivamente realizzato. Ciò anche nella consapevolezza che le imprese circensi necessitano di un congruo lasso di tempo per provvedere alla ricollocazione degli animali.

Invita quindi il relatore a valutare la possibilità, nel predisporre la proposta di parere, di formulare un rilievo in tal senso.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 24 febbraio 2017.*

**Audizione del professor Sebastiano Delfino, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli studi del Molise, del professor Giuseppe De Mastro, docente di agronomia e coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari, e della professoressa Laura Zucconi, docente di botanica presso l'Università degli Studi della Tuscia, nonché responsabile scientifica dell'Orto botanico « Angelo Rambelli » della medesima Università, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

## ART. 24.

*Al comma 1 sostituire le parole settantadue con sessanta.*

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis: Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo la conservazione dei materiali di cui al precedente comma è fissata in 24 mesi.*

**24. 1.** Mucci.

**(Irricevibile)**

*Al comma 1 sostituire le parole settantadue con ventiquattro.*

**24. 2.** Mucci.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis: Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo la conservazione dei materiali di cui al precedente comma è fissata in 24 mesi.*

**24. 3.** Mucci.

**(Irricevibile)**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »;

ricordato che l'Assemblea del Senato ha modificato unicamente l'articolo 12 – recante disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina – e l'articolo 16 – recante disposizioni in materia di tutela delle acque – del provvedimento;

preso atto, in particolare, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato

soppresso l'originario comma 5 dell'articolo 12, che prevedeva la possibilità di riportare soltanto sui documenti di accompagnamento alcune delle indicazioni obbligatorie che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, debbono essere indicate sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili;

osservato che tale modifica risponde alla esigenza di assicurare il più ampio livello di tutela dei consumatori e degli interessi dei piccoli produttori,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**